

"s1rrr :-'f l'B/ *,1* 8

R.G. t-;, *11 I* -1*l(*

CHO: l.*-*. : *Q \_f\_ l j1 J*

El! *i i ,*

.,. r1s ero*&uu&,*

### REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI GROSSETO

"'- ' **- -,- -**

**"'fl\_ f;!t**

### In persona del G.D.P. d.ssa Valeria BELLISARIO

\*\*\*\*\*\*\*\*

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al ruolo N. 71/2014 ruolo Generale promossa da:

xxxxxxxxxxxxxxxx**con l'avv. Marco Masetti**

**CONTRO**

**Attore**

Xxxxxx Spa

**con l'avv. Luca Toffolettì e Rossella Adamo e Michele Mensi**

**Convenuta opposta**

Oggetto : Risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI come determinate in sede di precisazione delle conclusioni e comparse conclusionali.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Il sig., conveniva in giudizio avanti a questo Giudice la Spa ……Italia in persona del suo legale rappresentante, per sentire ..." in via principale accertare e dichiarare l'inesistenza di alcun rapporto contrattuale per la fornitura di servizi telefonici ed internet tra l'attore Dr ……. e la società

convenuta e per l'effetto condannare quest'ultima a risarcire al Dr …..tutti i danni di natura patrimoniale e non, cagionati in conseguenza dell'atteggiamento commercialmente scorretto, nonché della sospensione illegittima dei servizi telefonici e della linea internet, quantificati complessivamente in€ 5.000,00. Oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo; in via subordinata nella denegata ipotesi che non venisse accolta la domanda principale, dichiarare risolto il rapporto contrattuale quale conseguenza diretta della violazione del combinato disposto dell'art. 52 codice del consumo, dell'art. 12 del Dlgs 9.4.2003 n. 70, nonché dell'art. 2 delibera 664/06/CONS AGCOM e, per l'effetto, condannare la società convenuta anche, in conseguenza del disservizio patito per l'illegittima sospensione del servizio di fornitura delle linee telefoniche e di internet, a rifondere all'attore a titolo di risarcimento del danno, la complessiva somma di€ 5.000,00 oltre interessi legali dalla data della domanda al saldo. In ogni caso dichiarare che l'attore nulla deve alla società convenuta e per le fatture indicate in premessa. Con vittoria di spese diritti ed onorari". Si costituiva la xxxx Italia Spa chiedendo" in via preliminare accertare e dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di pace di Grosseto a favore di quello di Milano ; rigettare le domande awersarie nei confronti di xxx in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti. In ogni caso con vittoria di spese diritti ed onorari inclusi IVA e CPA come per legge".

Sosteneva l'attore , stimato professionista esercitante la professione di medico nel suo studio in Grosseto, ……………, di aver ricevuto in data 19.04.213 una comunicazione telefonica dalla xxxx Italia, nella quale gli si proponeva una tariffa agevolate per le due utenze compresa quella abitativa. L'attore pur limitandosi a chiedere di ricevere un'offerta scritta a mezzo mail, in realtà riceveva un contratto ben differente, e dunque non lo sottoscriveva e poiché dalla soc. xxx. gli suggerivano di formulare una disdetta, pur ritenuta non necessaria,provvedeva ad inviarla via fax il 24.05.2013. Come risultante, dal 20.05.2013, all'attore veniva

a quel punto sospesa sia la precedente fornitura Vodafone, pur non avendo fornito personalmente alcun codice di migrazione, né veniva attivata quella conxxx. Spa. Lo …… a quel punto costretto a sollecitare alla Telecom un nuovo servizio, dopo diversi solleciti alla società convenuta, si vedeva pervenire persino fatture per l'asserito periodo di presunta fornitura dalla stessa, per un totale di € 453, 95. Nelle more, l'attore richiedeva l'intervento della Confconsumatori di Grosseto , con cui si invitava la Telecom ad attivare sollecitamente le due utenze e a richiedere alla xxxx il risarcimento del danno patito. Non ricevendo la lettera di contestazione alcun effetto, e successivamente all'intrapreso procedimento di mediazione dove si presentava la sola Telecom offrendo da parte sua una somma ritenuta satisfattiva del lieve ritardo nell'attivazione, la xxxx Italia spa non aderiva. Pertanto, poichè ai sensi dell'art. 52 del Codice del consumo, dell'art. 12 del Dlgs 9.4.2003 n.

70 nonché di art. 2 delibera 664/06/Cons Agcom è onere dell'operatore, fornire tutte le informazioni all'utente , in modo chiaro e comprensibile secondo i principi di buona fede e di lealtà e comunque, anche se concluso il contratto solo verbalmente , è obbligatoria la registrazione integrale della conversazione telefonica previo consenso dell'interessato, lo …………o adiva le vie giudiziarie. A conclusione di tutta la vicenda, l'attore riteneva di aver ricevuto un danno che si è ripercosso anche sui pazienti e che la responsabilità della società convenuta andava inquadrata in quella extracontrattuale non essendovi stato alcun contratto ab origine tra le parti.

Durante la fase istruttoria, si riteneva la competenza del Giudice adito, si ammettevano le prove istruttorie richieste con l'art. 320 cpc., riservandosi sull' interrogatorio del legale rappresentante della soc. convenuta. La causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, e, depositate le memorie conclusive, la causa veniva trattenuta per la decisione

con termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali ed eventuali repliche, queste ultime non depositate da entrambe le parti.

MOTIVAZIONE

La domanda attrice è fondata e merita accoglimento. Di fatto, anche tramite le esperite prove testimoniali ,non solo risulta confermato che l'attore, a causa del comportamento della Società convenuta , abbia dovuto patire tutte le ovvie conseguenze della cessazione del servizio telefonico ed internet , sia con la Vodafone che con la xxx Italia Spa, alle sue due utenze, di cui una relativa all'attività professionale, ma che il disservizio si è protratto quantomeno per responsabilità esclusiva della convenuta almeno fino alla data del 20.06.2013 data nella quale la xxxxItalia spa ha dato non di certo tempestivamente avvio alla procedura di rientro della numerazione alla Telecom. Di nessun pregio costituisce il lamentato fatto che l'attore abbia comunicato la propria disdetta nelle forme non considerate canoniche ( Racc . a.r.), cosa verificatasi solo in data 18 luglio 2013, avendo lo stesso provveduto comunque ad inviare apposito fax in data 24 maggio 2013, posto che un effetto la disdetta

,sia pure con tali forme, lo abbia prodotto, e ciò è dimostrato proprio dal fatto che il servizio della xxxx Italia Spa neppure iniziava, tanto è vero che l'attore non ha potuto più utilizzare le linee, né con la convenuta società ma tantomeno con la xxxx che nel frattempo aveva cessato il contratto grazie alla migrazione operata proprio dalla xxxx Italia. D'altra parte, non è stato prodotto dalla Soc. convenuta, contrariamente a quanto asserito, un contratto concluso telefonicamente nell'unico modo plausibile in questa sede.( registrazione autorizzata telefonica) e pertanto non può darsi luogo alla risoluzione di un contratto che non risulta

validamente posto in essere.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Grosseto ,

definitivamente pronunciando sulla causa sopra promossa , disattesa ogni diversa istanza, così provvede:

-Accoglie la domanda proposta dal sig………………...

* Dichiara che nulla è dovuto dal sig. ……………… per le fatture emesse dalla xxx Italia spa nei suoi confronti ;
* Condanna la xxxxxa Spa in persona del legale rappresentante p.t. a liquidare al sig. …………… per i danni patrimoniali ed esistenziali, secondo una valutazione equitativa del danno in base a nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza, nella misura di € 4.000,00;

Condanna la xxxxxItalia Spa a rifondere le spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 2.500,00 , per competenze- spese non imponibili non indicate- rimborso spese generali

15%, Iva e Cap come per legge.

Grosseto in data

..... /,' .........

<,;r,'"\-?(' ,\::··;:.::\_*u*·-*/*:;.:1, . 1 Giudice di Pace

*(0.i:;* . . . \'·,

GJ*f :* --, f..· \_Y-aleria:.BeHfs"

' ,, · *l " .* / - - /.

* + ,·\..... \ . . /*,* ,*\_*\_*:*..*r*,.*:*,.*:/* ( \_*-- é:f*

# --- · ······

(, - - - - \_J<.; j;

*- ';i fì* - G·, ·

- i-c.-, , · --n,,, ti·-'D• 'C--'l'"---"''-,.-1; *r,*-*. .· ,:*--*1[* -*'J.' :*-*'*-*-*-*'."'·* ;*i'"(J* ·1

, \ , \_t.u ..·.:1 -:'-·-•l-,•.;.,'I '' ,; •\ *n*•,*'v>*-*•*, --•-'--'-"..·'--t·.,',·*, .,\_•v J '* \\

# - ....

\\r

- ··- - ·----··-··-·1

\_..\_... -----------.)\

I 4 l)\Ì. 1 1\Ì \

\_t;

;.;--:;t ·, ·-,,...•. ,- \_ ù, *,* i *r • :,.* r: '-s,, ,

1\ C *.:* ,Li;\( ,*r* -i:' f3 \

l ..T.---'- ffL

- - ,r;·.

i'i,.'.Ha'n

-;; S .O-..- = .,.,.·-, \-J.

